



ART. 1 (Denominazione e Sede)

1. È costituita per iniziativa di Padre Antonio Alessi, Missionario Salesiano, nato a Rosà (VI) il 23 marzo 1915 una Fondazione denominata "FONDAZIONE FRATELLI DIMENTICATI ONLUS".
2. La Fondazione ha sede a Cittadella (PD) Via Padre Nicolini 16/1.
3. Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali la Fondazione potrà aprire sedi secondarie, prive di autonomia patrimoniale, sia in Italia che all'estero, che svolgeranno la loro attività nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla sede centrale ed ovviamente nel rispetto dello statuto della fondazione.

ART. 2 (Ambito territoriale e durata)

1. L'attività della Fondazione si svolge nell'ambito territoriale nazionale ed internazionale ed ha durata illimitata.

ART. 3 (Scopi)

1. La Fondazione è apolitica, di ispirazione cristiana, ed ha come scopo quello di provvedere all'aiuto morale e materiale in favore dei lebbrosi del Mondo e di quanti vivono in condizione subumana, ed in particolare di quelli dell'India, svolgendo qualsivoglia attività finalizzata all'alleviamento delle loro sofferenze e al miglioramento della loro qualità di vita, alla prevenzione e cura delle loro patologie, ed in particolare dei loro figli, provvedendo a cure, mantenimento, educazione .
2. La Fondazione potrà creare, pure, attraverso idonee iniziative, condizioni ed occasioni di lavoro atte a favorire la loro crescita sociale ed economica.
3. La Fondazione promuoverà altresì, anche in collaborazione con Enti Morali, Enti Pubblici e Privati, Ditte, Istituti Italiani ed Esteri, studi e ricerche sulla situazione dei lebbrosi e di quanti vivono in condizioni subumane. Potrà provvedere ad un'azione di sensibilizzazione ai citati problemi attraverso l'organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni varie nonché attraverso la realizzazione, pubblicazione e vendita di riviste e pubblicazioni varie sull'argomento.
4. Per il raggiungimento dei benefici scopi sopra descritti, quale attività accessoria, direttamente gestita, la Fondazione potrà aprire punti di vendita al dettaglio e all'ingrosso di qualsivoglia bene appartenente al settore alimentare e non alimentare, nel rispetto delle norme e regolamenti in materia di commercio. Sarà cura della Fondazione apporre nei vari punti vendita, cartelli indicativi che sottolineano gli scopi benefici dell'iniziativa.
5. La Fondazione potrà acquisire beni immobili, partecipare in società e creare società, per il funzionamento connesso al raggiungimento dei propri scopi.
6. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha finalità di lucro.
7. La Fondazione non potrà comunque svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'articolo 10 del D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997.

ART. 4

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito da beni, titoli e denaro per la somma di euro 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei virgola novanta) variamente investiti.

ART. 5 (Organi)

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Assemblea dei Volontari.

ART. 6 (Il Presidente)

1. La Fondazione è rappresentata legalmente dal Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e un Vice Presidente da scegliere fra i componenti del Consiglio di Amministrazione stesso.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente che esercita, inoltre, le funzioni espressamente delegategli dallo stesso Presidente o dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo.

ART. 7 (Consiglio di Amministrazione)

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente, un Vice Presidente e **da nove consiglieri**. Il Consiglio stesso dovrà essere composto, per almeno due terzi da laici. I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere in possesso di dignità morale e dimostrare spiccate attitudini al volontariato e alla cooperazione.
2. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica cinque anni e potrà essere riconfermato. I componenti il Consiglio di Amministrazione scaduti rimarranno in carica fino al momento del subentro dei loro successori. I componenti del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del Consiglio stesso adottata con maggioranza dei due terzi dello stesso, potranno essere destituiti dal loro incarico nei casi accertati di indegnità morale.
3. Il rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione o la loro sostituzione dovuta a scadenza, dimissioni, morte, destituzione o ad altri casi previsti dalla legge, avverrà sulla base di una lista di nominativi, formata dal Consiglio di Amministrazione in carica con apposita deliberazione, selezionati tra i volontari iscritti nel Registro dei Volontari di cui all'art. 11 bis del presente statuto. Detta lista sarà sottoposta, entro i termini di cui ai seguenti paragrafi, al Vescovo pro tempore di Padova, il quale potrà esprimere parere contrario alla nomina di uno o più dei nominativi inseriti nella lista.
4. Per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per scadenza quinquennale dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a sottoporre la lista dei nuovi membri al Vescovo di Padova almeno 90 giorni prima della data di scadenza del proprio mandato. Negli altri casi (sostituzione per dimissioni, morte, destituzione o per le altre ipotesi previste dalla legge) il Consiglio di Amministrazione in carica provvederà alla formazione della lista entro 10 giorni dal verificarsi della causa di sostituzione.
5. Il Vescovo pro tempore di Padova, può esprimere il proprio parere negativo nei 30 giorni successivi alla comunicazione ed in tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede entro i successivi 15 giorni, a sottoporre al Vescovo pro tempore di Padova la lista integrata con nuovi nominativi, selezionata comunque fra i Volontari iscritti nel registro dei Volontari di cui all'art. 11 bis del presente statuto.
6. In caso di mancata trasmissione da parte del Vescovo pro tempore di Padova del parere negativo entro il termine di cui al precedente § 5, i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione subentreranno in carica alla naturale scadenza dei loro predecessori.
7. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età, a mezzo raccomandata, anche a mano, email, fax, spedita almeno quindici giorni prima della data della riunione.
8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indirsi non prima delle ventiquattro ore successive, con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, nell'ordine quello del Vice Presidente o del Consigliere più anziano di età.
9. In occasione dei rinnovi, il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché lo stesso non sia stato ricostituito.
10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e tutte le volte che il Comitato Esecutivo ne chiedi la convocazione.

ART. 8 (Funzione del Consiglio di Amministrazione)

1. Approva i programmi relativi all'attività ordinaria e alle iniziative straordinarie della Fondazione presentati anche su proposta del Comitato Esecutivo.
2. Approva il bilancio, con le sue eventuali variazioni, predisposto dal Comitato Esecutivo.
3. Provvede al rinnovo del Comitato Esecutivo di cui all'art. 9 assegnando a ciascun componente i compiti di pertinenza. Provvede altresì alla sostituzione dei componenti del Comitato Esecutivo in caso di morte o dimissioni.
4. A supporto della propria attività e di quella del Comitato Esecutivo, può provvedere all'istituzione e alla nomina di eventuali commissioni che operano specifiche competenze.
5. Approva i regolamenti relativi all'organizzazione interna della Fondazione e all'attività delle commissioni eventualmente costituite secondo il precedente comma.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo quanto previsto all'art. 7.2 del presente statuto.
7. È competente a deliberare in merito alle modifiche del presente statuto.

ART. 9 (Comitato Esecutivo)

1. È costituito un Comitato Esecutivo formato da cinque componenti facenti parte del Consiglio di Amministrazione, fra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso, che lo presiede.
2. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente o del Consigliere più anziano che presiede la riunione.
4. Ciascun componente il Comitato Esecutivo, salvo per il minor periodo quale conseguenza delle sostituzioni in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione come previsto dal precedente art. 7.3, o per interruzione incarico di componente il Comitato Esecutivo per qualsivoglia motivo, rimarrà in carica cinque anni e potrà essere rieletto.

ART. 10 (Compiti del Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo svolge le seguenti funzioni:
2. Predisporre i programmi annuali relativi all'attività ordinaria ed alle iniziative straordinarie della Fondazione e ne dà attuazione una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Predisporre il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo da portare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Adotta tutte le iniziative organizzative ed operative necessarie per l'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione.
5. Per lo svolgimento delle sue attività il Comitato Esecutivo potrà avvalersi dell'operato di commissioni come disciplinate dall'art. 8 comma 4 del presente statuto.
6. Iscrivere, previa deliberazione, nel Registro dei Volontari da esso tenuto ed aggiornato, di cui al successivo art. 11bis, i nominativi delle persone richiedenti che operano in modo continuativo, attivo e proficuo per la Fondazione al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 3 dello Statuto; cancellare, altresì, sempre previa deliberazione, i nominativi di coloro che non prestano più tale attività.
7. Esaminare i pareri e le esigenze rappresentati dall'Assemblea dei Volontari nello svolgimento della propria attività consultiva, e formulare eventuali proposte che ne tengano conto al fine dei programmi operativi e delle iniziative di cui ai precedenti §§ 1 e 3 del presente articolo.

ART. 11 (Revisori dei conti, composizione e funzioni)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, dotati di adeguata professionalità, ed in possesso dei requisiti come stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. I Revisori dei Conti provvedono al controllo sull'amministrazione della Fondazione, all'accertamento della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e ad ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge in materia.

ART. 11 bis (Assemblea dei Volontari)

1. È istituito un registro dei Volontari, contenente i nominativi dei Volontari che operano in modo continuativo, attivo e proficuo per la Fondazione al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 3 dello Statuto, tenuto dal Comitato Esecutivo secondo le modalità prescritte dall'art. 10 § 6.
2. L'iscrizione nel Registro dei Volontari è deliberata dal Comitato Esecutivo, entro 30 giorni dall'apposita richiesta scritta dell'interessato. Il diniego di iscrizione viene comunicato per iscritto al richiedente entro 30 giorni dalla delibera.
3. La cancellazione dal registro dei Volontari è deliberata dal Comitato Esecutivo in caso di mancata partecipazione delle attività di supporto in modo continuativo da parte del Volontario iscritto, per almeno 60 giorni.
4. È costituita un'Assemblea dei Volontari composta dai Volontari iscritti nel Registro dei Volontari e da un Presidente eletto tra gli stessi.
5. L'Assemblea dei Volontari ha funzione esclusivamente consultiva e propositiva in ordine ai programmi e alle iniziative finalizzati alla realizzazione degli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 dello Statuto, che emergono anche dalle esigenze riscontrate nello svolgimento diretto e concreto delle attività solidaristiche.
6. L'Assemblea dei Volontari è convocata dal Presidente dell'Assemblea o dal Comitato Esecutivo, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, email, fax, spedita almeno 15 giorni prima dalla data fissata per la riunione, con indicazione della relativa ora e luogo e ordine del giorno.
7. L'Assemblea dei Volontari si riunisce, in via ordinaria, tutte le volte che il Presidente della Fondazione o il Comitato Esecutivo o il Presidente dell'Assemblea ne chiedano la convocazione e, comunque, almeno una volta nel corso dell'anno.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Volontari sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione.

ART. 12 (Gratuità degli incarichi)

1. Per le funzioni svolte dal Consiglio di Amministrazione non sono corrisposti emolumenti, fatto salvo il rimborso spese documentato secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Per dovere di giustizia, ai componenti il Comitato Esecutivo, che presteranno la loro opera a tempo pieno o parziale, verrà corrisposto quanto ritenuto giusto secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Ai revisori dei conti verrà corrisposto quanto stabilito per legge o dal Consiglio di Amministrazione, previa accettazione espressa dei revisori stessi.

ART. 13 (Estinzione e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di scioglimento, fusione o trasformazione della Fondazione determinati dall'impossibilità di proseguire negli scopi istituzionali nonché da disposizioni legislative o da qualsiasi provvedimento dell'autorità costituita, il patrimonio della fondazione sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, secondo la previsione della lettera f) dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997 dovrà essere devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità.

ART. 14 (Esercizio Finanziario, utili ed avanzo di gestione)

1. L'esercizio finanziario della Fondazione va dall'1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio preventivo entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il bilancio consuntivo dovrà essere esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti al quale dovrà essere presentato almeno 15 (quindici) giorni prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. È espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14 bis

1. In base all'art. 25 del C.C. l'Autorità Governativa eserciterà il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della fondazione.

ART. 15 (Norme di Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.